



COMUNE DI
BRENTA



COMUNE DI
CITTIGLIO

Provincia di Varese

COMUNE DI BRENTA

Piano di Governo del Territorio PIANO DEI SERVIZI



ELABORATO

Normativa Tecnica

PdS NT

SINDACO

Dott. Silvio BORGESSE

SEGRETARIO

Dott.ssa Margherita TALDONE

APPROVAZIONE

Dicembre 2010

Gruppo di Lavoro:
Coordinatore Arch. STEFANO INTROINI
Redazione Atti PGT Arch. CRISTINA CAROZZI

collaboratori:

Dott.ssa Urbanista Alessandra Lualdi

Dott.ssa Agronomo Anna Borghi

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Dott.ssa Ingegnere Annalisa Geronimi

CAPO I NORME GENERALI.....	3
Art. 1 Contenuti e validità del Piano dei Servizi (PdS).....	3
Art. 2 Elaborati del Piano dei Servizi	4
Art. 3 Urbanizzazione primaria e secondaria.....	4
Art. 4 Attuazione degli interventi.....	4
Art. 5 Dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale.....	5
Art. 5.1 Aree per Scuole	5
Art. 5.2 Aree per Attrezzature di Interesse Comune.....	6
Art. 5.3 Aree a Verde pubblico per giardini e percorsi	6
Art. 5.4 Aree a Verde pubblico per gioco e sport.....	6
Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici.....	6
Art. 5.6 Identificazione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale	7
Art. 6 Strumenti attuativi e dimensionamento	11
Art. 7 Vincoli preordinati all'espropriazione.....	12
Art. 8 Realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale in variante al Piano dei Servizi.....	12
Art. 9 Maggiorazione del contributo di costruzione.....	13
Art. 10 Destinazioni d'uso.....	14
Art. 10.1 Attività di interesse generale e servizi (S)	14
Art. 11 Viabilità	15
Art. 11.1 Strade e piazze.....	15
Art. 11.2 Aree pedonali	16
Art. 11.3 Piste ciclabili	16
Art. 11.4 Alberature stradali	17
Art. 12 Rete Ecologica.....	17
Art. 13 Aree per servizi tecnologici.....	17
Art. 13.1 Servizi di rete e PUGGS	17
Art. 13.2 Definizione degli agglomerati ex D.Lgs. 152/99 e disciplina degli scarichi	18
Art. 14 Fasce di rispetto cimiteriali, stradali, fluviali, elettrodotti	19
Art. 14.1. Fasce di rispetto cimiteriale	19
Art. 14.2. Fasce di rispetto stradale.....	19
Art. 14.3. Fasce di rispetto fluviale.....	21
Art. 14.4. Fasce di rispetto degli elettrodotti.....	21
Art. 15 Individuazione di impianti radiobase.....	22
CAPO II CONTENUTI PAESAGGISTICI DEL PIANO DEI SERVIZI	23
Art. 16 Norme paesistiche generali.....	23
Art. 16.1 Coni visuali	23
Art. 16.2 Aree non urbanizzate	24
Art. 16.3 Gestione degli spazi pubblici urbani.....	25
Art. 16.4 Allestimento dell'arredo urbano	25
Art. 16.5 Cromie	25

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Contenuti e validità del Piano dei Servizi (PdS)

Il Piano dei Servizi è redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni ed è atto del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).

Il piano dei Servizi è redatto al fine di individuare e assicurare un'adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari alla popolazione del comune ed a supporto delle funzioni insediate e previste, anche con riferimento alla preservazione e al mantenimento di corridoi ecologici e alla progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato.

Il piano dei servizi, sulla base dello stato dei bisogni e della domanda di servizi prevista, individua le necessità e le aree di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative quantificate e localizzate nel PGT, ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento, anche in forme opportunamente integrate a scala intercomunale. In base alle necessità della popolazione il piano dei servizi determina la dotazione per abitante che il PGT assicura in termini di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.

I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E' comunque ammessa, da parte del proprietario dell'area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali.

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.

Il Piano delle Regole è articolazione con il Documento di Piano e con il Piano dei Servizi di un unico atto le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili.

Art. 2 Elaborati del Piano dei Servizi

Le tavole grafiche e gli elaborati seguenti contengono previsioni prescrittive la cui attuazione è regolata dalle presenti norme:

PIANO DEI SERVIZI

PGT R	Relazione Illustrativa del Piano di Governo del Territorio	
PdS NT	Normativa Tecnica	
PdS NT	Normativa Tecnica di confronto – estratto –	
PdS NT-A	Allegato A – Schedatura dei servizi esistenti e di progetto	
PdS01a	Carta delle previsioni di Piano	1:5.000
PdS01b	Carta delle previsioni di Piano. Dettaglio urbano	1:2.000
PdS02a	Servizi del sottosuolo e interventi – rete fognaria	1:2.000
PdS02b	Servizi del sottosuolo e interventi – rete idrica	1:2.000
PdS02c	Servizi del sottosuolo e interventi – rete gas	1:2.000
PdS02d	Servizi del sottosuolo e interventi – rete telefonica e illuminazione	1:2.000

Art. 3 Urbanizzazione primaria e secondaria

In tutte le aree disciplinate dal Piano delle Regole, qualunque ne sia la destinazione, gli interventi la cui realizzazione è assentita a mezzo di Permesso di Costruire o D.I.A., sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

Le urbanizzazioni primarie costituiscono l'insieme dei servizi tecnologici e delle aree destinate a rendere edificabile un comparto del territorio comunale e quindi a fornire un soddisfacente livello di utilizzazione degli insediamenti.

Sono costituite da quanto specificatamente indicato dalla L. R. 12/05 e ai sensi dell'art. 4 della Legge 847/64 e relative circolari ministeriali esplicative.

Art. 4 Attuazione degli interventi

Gli interventi sulle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale disciplinate dal PdS, si attuano tramite permessi di costruire o D.I.A. ovvero a mezzo di strumenti attuativi o di programmazione negoziata.

Le previsioni delle aree per "Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" possono essere attuate direttamente dall'Amministrazione Comunale, da altri enti istituzionalmente competenti, o, previa stipula di apposita convenzione e di atto di asservimento che garantisca la permanenza nel tempo del vincolo di destinazione, da associazioni, cooperative, enti e soggetti privati. La convenzione disciplina le modalità attuative e gestionali del servizio e dovrà prevedere:

- i poteri di controllo e vigilanza, da parte dell'Amministrazione Comunale, compreso l'eventuale potere sostitutivo della gestione ovvero la risoluzione del contratto nonché le sanzioni poste a carico del concessionario nel caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dalla convenzione;

- le caratteristiche costruttive e tipologiche delle attrezzature in genere destinate a servizi sia coperte che scoperte, ad un livello progettuale sufficiente a descriverne i dettagli almeno al livello definitivo;
- le caratteristiche tecnico-finanziarie dei servizi di uso pubblico nel caso di prestazioni, quali accessi tariffari agevolati, riserve di uso, ecc.;
- le eventuali garanzie tecnico-finanziarie o estremi di accreditamento delle strutture socio-sanitarie per il mantenimento della destinazione ad uso pubblico;
- una relazione tecnico-finanziaria, con la contabilizzazione degli oneri a carico;
- la verifica della coerenza dell'intervento con gli obiettivi e le prescrizioni del Documento di Piano e/o Documento di Inquadramento per PII;

Sono fatte salve le modalità di attuazione degli interventi e per la erogazione dei servizi, nel rispetto del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. in materia di appalti e contratti.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi in materia edilizia, statica, sanitaria, e gli adempimenti di cui all'art. 8 della L. 447/95 e dell'art. 5 della L.R. 13/01 relativamente alla documentazione di previsione del clima acustico degli edifici anche in relazione al PZA del comune di Brenta approvato.

Art. 5 Dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale

Il Piano dei Servizi assume le localizzazioni dei servizi esistenti, cioè quelle per le quali si determina almeno una tra le seguenti condizioni:

- proprietà pubblica comunale e sistemazione tale da garantire, pur minimamente, l'esercizio delle funzioni,
- esistenza del servizio, indipendentemente dalla proprietà pubblica dell'area su cui insiste.

Le aree corrispondenti ai servizi esistenti sono localizzate dal piano dei servizi (Tav. PdS01a e PdS01b, Allegato A)) e sono soggette alla disciplina urbanistica e paesaggistica stabilita dal Piano delle Regole.

Il Piano dei Servizi individua inoltre aree di proprietà privata da destinare all'attuazione di servizi prioritari ovvero:

- servizi che risultino necessari per riequilibrare le criticità riscontrate nelle indagini sullo stato delle previsioni del Documento di Piano anche in riferimento alla distribuzione nelle diverse frazioni urbane;
- servizi già previsti nella programmazione triennale delle opere pubbliche,
- servizi fondamentali per il conseguimento di più generali obiettivi di tutela territoriale o di mantenimento dei valori ecosistemici.

Anche la previsione delle aree per servizi prioritari sono localizzate dal piano dei servizi (Tav. PdS01a e PdS01b, Allegato A)) e sono soggette alla disciplina urbanistica e paesaggistica stabilita dall'Allegato A) del Piano delle Regole.

Art. 5.1 Aree per Scuole

Comprendono le aree destinate agli edifici ed alle attrezzature per scuole materne, scuole elementari e medie e per altre attività connesse o complementari all'istruzione.

Il progetto esecutivo dell'opera da realizzare, nel caso di nuovi edifici od attrezzature, ha cura del miglior inserimento dell'opera stessa nel contesto urbano, con particolare riferimento alla tipologia edilizia, alla conservazione di adeguati spazi aperti o inedificati, alla distanza dagli altri edifici e dai confini dell'area oggetto di intervento.

Nelle nuove costruzioni dovranno essere previste aree per parcheggi od autorimesse in misura non inferiore a quella necessitante alla sosta del personale addetto al servizio.

Si prevede che ai sensi dell'art. 2.1.3. del D.M. 18/12/1975 *Norme tecniche per l'edilizia scolastica* l'area coperta dagli edifici non sia superiore alla terza parte dell'area totale di pertinenza.

Art. 5.2 Aree per Attrezzature di Interesse Comune

Comprendono le aree destinate alla conservazione ed alla realizzazione di servizi civili, religiosi, culturali, sociali, assistenziali, sanitari, amministrativi e di altri servizi pubblici o di uso pubblico, di interesse comunale.

Il progetto esecutivo dell'opera da realizzare, nel caso di nuovi edifici od attrezzature, ha cura del miglior inserimento dell'opera stessa nel contesto urbano, con particolare riferimento alla tipologia edilizia, alla conservazione di adeguati spazi aperti o inedificati, alla distanza dagli altri edifici e dai confini dell'area oggetto di intervento.

Nelle nuove costruzioni dovranno essere previste aree per parcheggi od autorimesse in misura non inferiore a quella necessitante alla sosta del personale addetto al servizio.

Art. 5.3 Aree a Verde pubblico per giardini e percorsi

Sono le aree destinate alla conservazione ed alla realizzazione di spazi di verde pubblico a giardino; su tali

aree si prevedono in generale solo opere di sistemazione a verde con impianto di alberature e arbusti, formazione di superfici prative con presenze floristiche, realizzazione di percorsi pedonali, di aree di sosta, di piccole aree di gioco per i bambini, di giochi d'acqua, di piccoli padiglioni coperti e di piccoli chioschi per ristorazione e bar.

Con tale tipologia di aree sono anche individuati sulle Tavole di P.R.G. quei percorsi pedonali che dovranno avere idonea sistemazione di pavimentazione ed arredo con integrazioni di opere in verde.

Art. 5.4 Aree a Verde pubblico per gioco e sport

Sono le aree destinate alla conservazione ed alla realizzazione di spazi di verde pubblico attrezzato per il

gioco, lo sport ed il tempo libero; le aree non interessate da costruzioni saranno di norma sistemate a verde alberato.

Su tali aree possono essere costruiti impianti sportivi ed attrezzature per il gioco ed il tempo libero; è ammessa la realizzazione di residenze per il solo personale di custodia.

Il progetto esecutivo dell'opera da realizzare, nel caso di nuovi edifici od attrezzature, ha cura del miglior inserimento dell'opera stessa nel contesto urbano, con particolare riferimento alla tipologia edilizia, alla conservazione di adeguati spazi aperti o inedificati, alla distanza dagli altri edifici e dai confini dell'area oggetto di intervento.

Nelle nuove costruzioni dovranno essere previste aree per parcheggi od autorimesse in misura non inferiore a quella necessitante alla sosta del personale addetto al servizio.

Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici

Sono le aree destinate alla conservazione ed alla realizzazione di parcheggi pubblici per la sosta di autoveicoli.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può concedere l'apertura di accessi carrai alle proprietà private attestata sulle aree del presente articolo a condizione che venga

dimostrata l'impossibilità di realizzare l'accesso carraio al di fuori del parcheggio pubblico e che ciò non pregiudichi l'utilizzazione e la funzionalità del parcheggio stesso.

Il progetto esecutivo dell'opera da realizzare ha cura del miglior inserimento dell'opera stessa nel contesto urbano, con particolare riferimento alla distanza dagli altri edifici e dai confini dell'area oggetto di intervento.

Nei parcheggi a raso di norma, ed ove possibile anche nelle coperture delle autorimesse interrate, le superfici carreggiabili ed i posti auto saranno adeguatamente pavimentati e si avrà cura di porre in opera alberature con funzione di mascheramento e di interruzione della continuità dei posti auto.

Ai sensi dell'art. 69 della L.R. 12/2005 i parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge, costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito. Ai fini del calcolo del costo di costruzione, le superfici destinate a parcheggi non concorrono alla definizione della classe dell'edificio.

Art. 5.6 Identificazione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale

LEGENDA	
Art. 5.1 Aree per Scuole	
Art. 5.2 Aree per attrezzature di int. comune	
Art. 5.2 Aree per servizi privati Chiesa, oratorio	
Art. 5.3 Aree a Verde pubblico	
Art. 5.4 Aree a Verde per gioco e sport	
Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	
Art. 13 Aree per servizi tecnologici	

SERVIZI ESISTENTI			
n.	nome	tipo	superficie
Se08	Scuola primaria	Art. 5.1 Aree per Scuole	2.258
Se09	Scuola dell'infanzia	Art. 5.1 Aree per Scuole	1.432
		Art. 5.1 Aree per Scuole Totale	3.690
Se10	Centro anziani-Appartamenti S.Giulio	Art. 5.2 Aree per attrezzature di int. comune	861
Se11	Chiosco	Art. 5.2 Aree per attrezzature di int. comune	580
Se12	Cimitero S. Quirico	Art. 5.2 Aree per attrezzature di int. comune	4.155
Se13	Lavatoio via D.Cerini	Art. 5.2 Aree per attrezzature di int. comune	15
Se14	Lavatoio via Valcuvia	Art. 5.2 Aree per attrezzature di int. comune	44
Se15a	Municipio	Art. 5.2 Aree per attrezzature di int. comune	871
Se15b	Biblioteca	Art. 5.2 Aree per attrezzature di int. comune	53
Se15c	Ufficio postale	Art. 5.2 Aree per attrezzature di int. comune	53
		Servizi pubblici di interesse comune TOTALE	6.631
Se16	Chiesa S.Quirico	Art. 5.2 Aree per servizi privati Chiesa, oratorio	981
Se17	Chiesa SS.Vito e Modesto	Art. 5.2 Aree per servizi privati Chiesa, oratorio	1.452
		Servizi privati di interesse pubblico TOTALE	2.432
		Art. 5.2 Aree per attrezzature di int. comune TOTALE	9.063
Se01	Area verde via Valcuvia	Art. 5.3 Aree a Verde pubblico	458
Se02	Aree verdi chiesa S. Quirico	Art. 5.3 Aree a Verde pubblico	5.509
Se02	Aree verdi S.Quirico	Art. 5.3 Aree a Verde pubblico	8.596
Se03	Parco ai Caduti	Art. 5.3 Aree a Verde pubblico	375
Se04	Parco pubblico via Dante	Art. 5.3 Aree a Verde pubblico	11.665
		Art. 5.3 Aree a Verde pubblico Totale	26.602
Se05	Campo sportivo via Verdi	Art. 5.4 Aree a Verde per gioco e sport	7.155
Se06	Campo da tennis	Art. 5.4 Aree a Verde per gioco e sport	1.074
Se07	Campo bocce	Art. 5.4 Aree a Verde per gioco e sport	449
		Art. 5.4 Aree a Verde per gioco e sport Totale	8.677
Se18	Parcheggio cimitero	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	812
Se19	Parcheggio municipio	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	719
Se20	Parcheggio p.zza Diaz-Area mercato	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	209
Se21	Parcheggio parco pubblico	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	309
Se22	Parcheggio via Dante, via Monteggio	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	182
Se23	Parcheggio via Dante, via Valcuvia	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	204
Se24	Parcheggio via Dante, via Ronchi di selve	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	365
Se26	Parcheggio via Dante, via Garibaldi	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	49
Se27	Parcheggio via Garibaldi	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	113
Se28	Parcheggio via Manzoni	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	706
Se29	Parcheggio via Oneda	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	165
Se30	Parcheggio via Marconi I	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	173
Se31	Parcheggio via Marconi II	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	98
Se32	Parcheggio via Marconi III	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	260
Se33	Parcheggio via Marconi IV	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	133
Se34	Parcheggio via S.Quirico I	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	72
Se35	Parcheggio via S.Quirico II	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	105
Se36	Parcheggio via Valcuvia	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	356
Se37	Parcheggio via Valcuvia II	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	661
Se38	Parcheggio via Valcuvia ang. via Marconi	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	436
Se39	Parcheggio via Verdi	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	1.394
Se40	Parcheggio via Avanzini	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	285
Se41	Parcheggio PL via Avanzini	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	1.355
Se42	Parcheggio Chiosi	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	200
		Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici Totale	9.362
Se43	Bacino acquedotto - Butterale	Art. 13 Aree per servizi tecnologici	492
Se44	Bacino acquedotto - S.Quirico	Art. 13 Aree per servizi tecnologici	212
Se45	Sorgente Valmaggiore	Art. 13 Aree per servizi tecnologici	703
Se46	Sorgente Piangelli	Art. 13 Aree per servizi tecnologici	707
Se47	Sorgente Val Minore	Art. 13 Aree per servizi tecnologici	701
Se48	Pozzo località Prada	Art. 13 Aree per servizi tecnologici	707
Se49	Stazione sollevamento acquedotto via S.Quirico	Art. 13 Aree per servizi tecnologici	26
Se50	Stazione sollevamento fognatura via Verdi	Art. 13 Aree per servizi tecnologici	262
Se51	Stazione sollevamento fognatura via D.Cerini	Art. 13 Aree per servizi tecnologici	48
Se52	Opera di presa Pianura	Art. 13 Aree per servizi tecnologici	707
Se53	Sorgente Gasci	Art. 13 Aree per servizi tecnologici	707
		Art. 13 Aree per servizi tecnologici Totale	5.271
		Totale complessivo	71.729

SERVIZI DI PROGETTO

n.	nome	tipo	superficie
Sp07	Ampliamento scuola primaria	Art. 5.1 Aree per Scuole	1.373
		Art. 5.1 Aree per scuole Totale	1.373
Sp01	Servizi AT01	Parcheggi, aree verdi	3.140
Sp02	Servizi AT02	Parcheggi, aree verdi	2.599
Sp04	Servizi AT04	Parcheggi, aree verdi	853
Sp05	Servizi AT05	Parcheggi, aree verdi	233
		Art. 5.5 e Art. 5.3 Parcheggi, aree verdi Totale	6.825
Sp10	Area verde via Valcuvia - centro storico	Art. 5.3 Aree a Verde pubblico	2.193
Sp11	Ampliamento parco pubblico	Art. 5.3 Aree a Verde pubblico	6.866
		Art. 5.2 Aree a Verde pubblico Totale	9.059
Sp06	Museo arte contemporanea	Art. 5.2 Aree per attrezzature di int. comune	3.238
Sp12	Edificio ex Latteria	Art. 5.2 Aree per attrezzature di int. comune	126
		Art. 5.2 Aree per attr. di int. comune Totale	3.364
Sp08	Parcheggio via Valcuvia - centro storico	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	2.342
Sp09	Parcheggio via S.Quirico	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	1.153
Sp13	Parcheggio via del Torchio	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	484
Sp14	Parcheggio Museo arte contemporanea	Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	2.129
		Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici Totale	6.108
		Totale complessivo	25.356

Le strutture tecnologiche non sono state considerate al fine del soddisfacimento della dotazione di aree per servizi pubblici e attrezzature pubbliche o di interesse generale.

	(A) esistenti	(B) progetto	(A+B) Sommatoria
Art. 5.1 Aree per Scuole	3.689,52	1.372,60	5.062,12
Art. 5.2 Aree per attrezzature di int. comune	9.063,43	1.991,12	11.054,55
Art. 5.2 Aree per servizi privati Chiesa, oratorio	2.432,47	0,00	2.432,47
Art. 5.3 Aree a Verde pubblico	26.602,40	12.471,35	39.073,75
Art. 5.4 Aree a Verde per gioco e sport	8.677,42	0,00	8.677,42
Art. 5.5 Aree per Parcheggi pubblici	9.361,69	9.520,62	18.882,31
Art. 13 Aree per servizi tecnologici	5.271,19	0,00	5.271,19
sovracomunali	0,00	0,00	0,00
SOMMANO	49.912,71	21.991,97	71.904,68
Servizi comunali:	44.641,51	21.991,97	66.633,48
servizio/abitante rapporto su abitanti esistenti	24,97		
servizio/abitante rapporto su abitanti teorici PGT	20,08	50,51	29,97
servizio/abitante rapporto su abitanti teorici PGT comprese presenze fluttuanti	18,96	38,86	28,31
abitanti teorici:			
abitanti al 31/12/2008	1.788		
non residenti (presenze fluttuanti) al 2008	131		
abitanti teorici completamento	50		
abitanti teorici aree di trasformazione	103		
abitanti teorici ampliamento una tantum	119		
abitanti teorici recupero centri storici	150		
abitanti teorici edifici rurali sparsi	14		
Totale abitanti teorici in incremento	435		
Totale dimensionamento Piano	2.223		
Totale dimensionamento Piano comprese presenze fluttuanti	2.354		

All'interno delle aree per le attrezzature sopra elencate sono ammessi gli interventi con le modalità attuative e costruttive contenute nell'allegato A) e le destinazioni indicate anche come da successivo Art. 10 Destinazioni d'uso.

Ai fini del raggiungimento delle dotazioni minime di aree per urbanizzazioni secondarie prescritte dalle disposizioni relative alle parti di territorio assoggettate a pianificazione attuativa, nonché al fine del reperimento degli spazi occorrenti per il rispetto degli eventuali standard aggiuntivi conseguenti ai mutamenti di destinazione d'uso, potranno essere conteggiati, oltre che gli spazi destinati a servizi ed attrezzature pubbliche, anche gli spazi destinati a servizi ed attrezzature private di uso ed interesse pubblico o di interesse generale ed aventi gestione accreditata, disciplinata cioè da un atto convenzionale con i contenuti di cui ai successivi comma.

A tale proposito è identificato quale servizio privato di interesse generale il Museo BrentArt e relativa area di pertinenza come servizio Sp06.

Le aree sopra elencate, comprese entro ambiti soggetti a pianificazione attuativa così come disposto dal Documento di Piano e recepito nel Piano delle Regole, potranno essere localizzate in altra parte del medesimo ambito per effetto delle previsioni del piano attuativo stesso, su esclusiva facoltà dell'amministrazione comunale, fermo restando l'ottenimento del medesimo risultato sotto il profilo quantitativo e prestazionale.

Tale modifica di localizzazione, opportunamente documentata e motivata da altra e diversa impostazione progettuale che dimostri comunque la coerenza con obiettivi, finalità e indirizzi di PGT, non costituisce variante al PGT.

A seguito della valutazione di opportunità in merito alla localizzazione di aree per servizi all'interno di ambiti soggetti a pianificazione attuativa o programmazione integrata, ove ammesso nella disciplina per le aree di Trasformazione del Documento di Piano, è data facoltà al Comune

di commutare il controvalore economico delle aree ed attrezzature per servizi di cui al precedente Art. 5 Dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale in interventi coerenti gli obiettivi di pianificazione descritti nel Documento di Piano.

Il controvalore economico da corrispondersi dovrà essere documentato mediante un livello progettuale esecutivo e relativo computo metrico estimativo delle opere, ai sensi e nel rispetto dei disposti del D.P.R. 21.12.99 n. 554 e del D.Lgs. 12.04.06 n. 163.

Art. 6 Strumenti attuativi e dimensionamento

Negli strumenti attuativi e di programmazione negoziata con destinazione principale residenziale, alla luce dell'attuale soddisfacimento dell'offerta di aree esistenti, deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico non inferiore a mq 30,00 per abitante, di cui la metà destinati a spazi per giardini, parchi gioco e attività sportive e ricreative. Le convenzioni degli strumenti di pianificazione attuativa dovranno indicare l'articolazione dei servizi residenziali.

Per gli interventi riguardanti recupero nei Nuclei di Antica Formazione e per quelli nei quali è previsto il concorso alla realizzazione di edilizia sociale, tale dotazione si intende ridotta a mq 18,00 per abitante.

Ai fini del dimensionamento si considera un abitante ogni 150 mc di volume urbanistico, con riferimento alle modalità di calcolo previste nel PGT.

Le infrastrutture costituenti servizi pubblici e le altre opere pubbliche o di pubblica utilità sono realizzate direttamente dal Comune o dai soggetti istituzionalmente competenti, ovvero dagli interessati, ivi compresi i proprietari delle aree di sedime, attraverso interventi che assicurino comunque l'utilizzo pubblico delle opere e delle infrastrutture, mediante idoneo convenzionamento avente contenuti di cui al precedente articolo, fermo restando gli obblighi di legge sottesi all'applicazione del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.

Le aree di cui ai precedenti commi devono essere cedute gratuitamente al Comune.

Possono venire monetizzate, come previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera a) della L.R. 12/2005 fatto salvo il disposto dell'art. 3, comma 1 della L. 30.07.1986, n. 31 e nelle misure massime indicate nei commi seguenti.

In luogo della monetizzazione è sempre ammessa la possibilità di cedere gratuitamente al comune aree specificatamente individuate per servizi e attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale di progetto nel presente piano, anche poste non in immediata prossimità degli interventi previsti.

Nei casi previsti dalle norme in materia di incentivazione del Documento di Piano del PGT la cessione di tali aree, in misura superiore e indipendente alla dotazione minima indicata (monetizzata o reperita all'interno del P.A.), comporta l'attribuzione di indici volumetrici premiali come disciplinati dal documento di piano stesso.

Negli strumenti attuativi e di programmazione negoziata con destinazione principale residenziale è ammessa la possibilità di monetizzazione per una percentuale non superiore al 30, con l'eccezione degli interventi previsti nel Nucleo di Antica Formazione dove è sempre ammessa la monetizzazione totale delle aree.

Negli strumenti attuativi e di programmazione negoziata con destinazione principale industriale e artigianale, laddove non indicato diversamente nelle schede delle Aree di Trasformazione, deve essere garantita una dotazione di aree per attrezzature pubbliche non inferiore al 20% della superficie territoriale interessata, di cui la metà non monetizzabili.

Negli strumenti attuativi e di programmazione negoziata con destinazione principale terziario, direzionale e commerciale, deve essere garantita una dotazione di aree per attrezzature pubbliche non inferiore al 100% della Superficie fondiaria. Di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico, reperita all'interno del perimetro di piano attuativo e conseguentemente non monetizzabile.

Sono in ogni caso fatte salve le specifiche prescrizioni del Documento di Piano, riferite alle schede per le singole aree di trasformazione anche se superiori alla dotazione minima indicata, che esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di intervento, il reperimento di aree per servizi, precisandone la quantificazione e la tipologia e definendone la monetizzazione massima prevista.

Art. 7 Vincoli preordinati all'espropriazione

La previsione aree per servizi di cui al precedente art. 6, nei casi in cui il PdS preveda la non procedibilità dell'intervento diretto da parte di soggetti privati, determina il vincolo preordinato all'espropriazione, con l'applicazione dei disposti di cui al comma 12 dell'art. 9 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

In assenza dell'attuazione degli interventi previsti secondo quanto previsto al medesimo art. 9 della L.R. 12/2005 o in assenza dell'esecuzione dell'esproprio, della cessione bonaria o della stipula della servitù d'uso pubblico, sono ammesse solamente le destinazioni d'uso esistenti e, in via transitoria, le destinazioni d'uso che non determinano permanentemente alcuna trasformazione dei siti e occupazione dei suoli, quali l'attività agricola, il parcheggio in assenza di specifiche sistemazioni, il deposito all'aperto in assenza di specifiche sistemazioni.

Art. 8 Realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale in variante al Piano dei Servizi

La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale diverse da quelle specificamente previste dal Piano dei Servizi comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso, con le modalità di approvazione di cui alla L.R. 12/2005.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 15, della L.R. 12/2005, in tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni del PGT, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure ordinarie o con le procedure di cui all'articolo 10, comma 1, del TUE.

In particolare, nella fase transitoria, così come definita alla parte I, titolo II, capi I e VI della L.R. 12/2005, l'atto di approvazione, da parte di un'autorità competente diversa dal comune, del progetto preliminare o definitivo di opera non conforme al PGT, è trasmesso al consiglio comunale, che può apportare la variante allo stesso.

Per le infrastrutture lineari energetiche, l'effetto di variazione del PGT consegue al provvedimento finale della conferenza dei servizi di cui all'articolo 52 quater, comma 3, del TUE, previa deliberazione del consiglio comunale.

La variante di cui ai precedenti commi, che riguardi beni sui quali è già apposto il vincolo preordinato all'espropriazione, costituisce conferma del vincolo in essere, ma non ne comporta reiterazione.

All'interno degli ambiti funzionali previsti dal PGT e senza necessità di variante allo stesso, possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, anche senza preventiva apposizione

del vincolo preordinato all'esproprio, opere di infrastrutturazione a rete per la cui realizzazione necessiti un'imposizione di servitù e che non pregiudichino l'attuazione della destinazione prevista.

La preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non è necessaria per le opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*, per le opere di bonifica da realizzare entro i limiti previsti dall'articolo 96, comma 1, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 *Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie* e dall'articolo 133, lettera a), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 *Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*, nonché per le opere di difesa del suolo da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrare ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 *Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nelle fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto idraulico o idrogeologico, come perimetrare nel PGT o negli strumenti di pianificazione sovracomunale o di bacino.

Art. 9 Maggiorazione del contributo di costruzione

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 43 della L.R. 12/2005, gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. La Giunta regionale ha definito, con D.G.R. 22/12/2008 n. 8/8757 le linee guida per l'applicazione della presente disposizione.

Come definito dal 1° comma del medesimo articolo della legge il contributo di costruzione, dovuto per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia, è definito come sommatoria degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi.

La maggiorazione del contributo di costruzione si applica nelle aree agricole nello stato di fatto, indipendentemente dalla relativa destinazione urbanistica, prendendo a riferimento i dati disponibili nell'ambito del SIT integrato regionale, banca dati DUSAF.

Il Documento di Piano ha individuato e meglio precisato le aree agricole sottoposte alla presente disciplina, anche con riferimento ai dati disponibili nel SIT regionale come evidenziato nella Tav. DdP01 "Inquadramento territoriale, uso del suolo e mobilità di area vasta", e nelle schede delle aree di Trasformazione e completamento, nelle categorie definite come:

- Zone agricole
- Zone boscate
- Aree prative

Pertanto, qualsiasi intervento successivo di nuova costruzione nelle suddette aree comporta l'applicazione della maggiorazione del contributo di costruzione come precisato nei paragrafi seguenti.

Il PGT determina l'applicazione del comma 2-bis dell'art. 43 della L.R. 12/2005, per la finalità di contenimento di suolo e secondo le strategie di sviluppo locale declinate.

Al fine della graduatoria della maggiorazione del contributo, si adottano i seguenti criteri:

Caratteristiche territoriali dell'area di trasformazione	Maggiorazione
Aree con vincolo paesistico e in classe di sensibilità paesistica dei luoghi uguale o superiore alla 3 [^]	5%
Aree a rischio idrogeologico e idraulico e in classe di fattibilità geologica 3 e 4	5%
Aree destinate a orti urbani limitrofi ai Nuclei di Antica Formazione	1,5-4%

Nel rispetto di quanto previsto dalla norma, l'utilizzo dei contributi verrà finalizzato ad interventi che consentano il perseguimento degli obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale.

Gli interventi di utilizzo dei contributi saranno mirati al potenziamento della dotazione verde comunale, dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra il territorio rurale ed edificato, elementi che, declinati nel presente Piano dei Servizi, sviluppano ed articolano a livello locale la Rete Verde Regionale e la Rete Ecologica, in particolare saranno destinati:

- alla costruzione della rete verde e della rete ecologica, alla realizzazione di punti di passaggio faunistici in corrispondenza di infrastrutture lineari costituenti frattura o ad alta interferenza;
- alla valorizzazione delle aree verdi e all'incremento della naturalità, in particolare per le aree di transizione fra abitato e aree non soggette a trasformazione urbanistica per alto livello di naturalità;
- alla valorizzazione del patrimonio forestale;
- a favorire la naturalizzazione dei luoghi e l'incremento della dotazione verde in ambito urbano e con attenzione al recupero di aree degradate.

Le tipologie d'intervento e le relative caratteristiche, nonché gli interventi non ammissibili sono elencati nell'allegato A e B della D.G.R. 22/12/2008 n. 8/8757.

Art. 10 Destinazioni d'uso

Art. 10.1 Attività di interesse generale e servizi (S)

Nei suddetti ambiti, destinati ad accogliere le attrezzature pubbliche o di uso pubblico afferenti insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

Destinazione principale: Attrezzature pubbliche o di uso pubblico afferenti insediamenti residenziali, produttivi, commerciali.

Destinazioni

compatibili:

- a) attività didattiche, ricreative, culturali, di ristoro;
- b) realizzazione percorsi, attività per lo svago, per il tempo libero, per lo sport;
- c) attività per attrezzature di interesse collettivo, attività per la fruizione dell'ambiente naturale;
- d) attività di sosta;
- e) attività relative alla viabilità, strade, intersezioni stradali, parcheggi pubblici e di uso pubblico, aree di rispetto, aree destinate a percorsi ciclo-pedonali, pensiline e aree di

- sosta mezzi pubblici;
- f) verde pubblico e di uso pubblico;
 - g) attività connesse all'istruzione, al culto, ai centri civici e socio-culturali, amministrativi e per pubblici servizi;
 - h) attività sanitarie e socio-assistenziali, attività per attrezzature tecnico distributive, esposizioni, mercati, macelli, officine gas, impianti depurazione, acquedotti, caserme;
 - i) stazioni di servizio, distributori e depositi di combustibili e carburanti (su convenzione con l'amministrazione comunale);
 - j) residenza/ricettivo sociali e di servizio, esercizi commerciali di vicinato, esercizi di somministrazione alimenti e bevande

Destinazioni
escluse:

Tutte le destinazioni principali diverse da quelle di interesse generale e servizi e le relative destinazioni complementari/compatibili, con l'eccezione di quelle già elencate nel presente punto.

Le attività di cui alle lettere e), f) ed i) sono ammissibili anche nelle fasce di rispetto stradale di cui al successivo *Art. 14.2. Fasce di rispetto stradale*, previa valutazione da effettuarsi sulle ricadute in termini di traffico e sicurezza stradale delle eventuali intersezioni.

Art. 11 Viabilità

Sono le aree destinate a consentire il movimento all'interno del territorio comunale e tra questo ed il territorio extra-comunale;

Art. 11.1 Strade e piazze

Sono le aree destinate ad accogliere il movimento e la sosta di veicoli e pedoni; comprendono le sedi stradali, gli slarghi, le piazze, ed ogni altra area utile ad un adeguato esercizio delle funzioni di mobilità pubblica e privata.

Esse risultano vincolate per la conservazione, l'ampliamento o la riqualificazione delle sedi esistenti nonché per la realizzazione di nuove sedi per la circolazione e la sosta.

L'indicazione grafica di tali aree nelle Tavole di PGT ha valore di massima, fino alla loro definitiva individuazione all'interno dei progetti esecutivi delle singole opere. I progetti preliminari dovranno proporre le migliori soluzioni di inserimento paesaggistico ed ambientale.

Nella progettazione di nuove strade e nell'adeguamento delle esistenti si terrà conto dei contenuti della Tabella 1 " Caratteristiche della viabilità e requisiti minimi di progetto".

I contenuti dimensionali della Tabella potranno essere precisati dai progetti esecutivi delle opere stradali approvati dall'Amministrazione Comunale.

La Tavola PdS01 individua la localizzazione delle principali piste ciclabili; per le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle piste, si farà riferimento ai relativi progetti esecutivi che l'Amministrazione provvederà a redigere.

Gli elaborati grafici del piano individuano inoltre, mediante simbolo lineare di "Divieto di accesso carraio", i fronti stradali ove non è consentita la creazione di nuovi accessi carrai.

Le strade previste dal PGT ed indicate nella Tavola PdS01 del Piano dei Servizi, PdR01 del Piano delle Regole, DdP11 del Documento di Piano sono classificate secondo la seguente gerarchia e con le caratteristiche tecniche di seguito specificate:

Tabella 1 - " Caratteristiche della viabilità e requisiti minimi di progetto"

Denominazione	classe	carreggia ta	corsie		banchina		marciapiedi		Larghezza a Totale
			n°	m	n°	m	n°	m	
Strade extraurbane secondarie di interesse intercomunale	Cc	m 7,00	2	3,50	2	0,75	--	--	m 8,50
Strade di interesse extraurbane secondarie di interesse interfrazionale	Cf	m 6,00	2	3,00	2	0,50	--	--	m 7,00
Strade urbane di quartiere al servizio di nuovi insediamenti	Ei	m 6,00	2	3,00	--	--	2	1,50	m 9,00
Strade urbane di quartiere da riqualificare	Er	m 6,00	2	3,00	--	--	2	1,50	m 9,00
Strade locali urbane di penetrazione	Fu	m 5,50	2	2,75	--	--	1	0,75	m 6,25

Art. 11.2 Aree pedonali

Sono le aree destinate ad accogliere il movimento dei soli pedoni, con eventuali attrezzature per la loro sosta, e saranno indicate nei piani attuativi. Il movimento dei veicoli al loro interno può essere consentito dall'Amministrazione Comunale esclusivamente in relazione alle esigenze dei residenti o per il trasporto di merci necessarie all'esercizio di attività economiche.

Art. 11.3 Piste ciclabili

Sono le aree, in generale pubbliche, lungo le quali é prevista la realizzazione di percorsi specificamente attrezzati per il movimento di biciclette.

La progettazione della rete dei percorsi ciclopedonali dovrà essere tesa all'integrazione con la rete stradale al fine di creare una sinergia completa in ambito urbano, anche alla luce di aumentare le proposte di mobilità sostenibile quale autentica alternativa di collegamenti a breve distanza e favorendo la vivibilità urbana degli spazi aperti.

Per i tratti che attraversano ambito naturalistici, i nuovi tracciati dovranno essere progettati con riferimento a soluzioni quali:

- l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica in abbinamento a materiali inerti tradizionali e non, mediante interventi di ricostruzione di ecosistemi paraturali o di ricucitura a livello paesaggistico;
- l'uso di soluzioni di mitigazione ambientale, composizioni botaniche con compiti di mascheramento, di assorbimento polveri, di connessione ecologica e di rinaturalizzazione.

La progettazione della rete ciclabile dovrà essere promossa mediante un progetto di portata sovracomunale che definisca le tipologie dei tratti di rete anche in relazione alla loro vocazione funzionale (tratti ciclabili urbani alternativi alla mobilità automobilistica, Via Valcuvia verso

Cittiglio; tratti ciclabili di percorsi naturalistici e sportivi, Sentieristica Via Verde Varesina; tratti ciclabili in sede protetta di collegamento urbano con le strutture pubbliche, comune, scuole, scuola materna, ecc.) quindi i materiali, la segnaletica, gli elementi di protezione, ed infine l'arredo con particolare riferimento all'interscambio con gli spazi pubblici e a verde; i principali elementi dovranno essere progettati basandosi su D.M. 557/99, sulla L.R. 07/09, sul regolamento regionale DGR 8/8837, inserendo anche schemi esplicativi della loro priorità a livello di continuità ed accessibilità territoriale.

In tutti gli edifici adibiti ad uso è obbligo prevedere spazi comuni per il deposito di biciclette.

Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è consentito il deposito di biciclette in cortili e/o spazi comuni che, ove possibile, devono essere attrezzati.

Art. 11.4 Alberature stradali

La Tavola PdS01 indica l'obbligo di provvedere alla formazione di adeguate alberature in fregio alle strade.

Art. 12 Rete Ecologica

La rete ecologica provinciale è stata recepita ed integrata a scala locale mediante l'individuazione dei corridoi sia di scala territoriale che locale, come è stato evidenziato nelle Tavole DdP04, DdP10 e DdP15 del Documento di Piano, in stretta relazione con gli ambiti agricoli di interesse ambientale e paesistico regolati dal CAPO V delle Norme del DdP.

Il Piano dei Servizi, come evidenziato nella tavola PdS01 Previsioni di Piano ha individuato inoltre dei punti di passaggio faunistici al fine di rafforzare i corridoi ecologici previsti dalla Rete Ecologica Provinciale, per il superamento di barriere costituite da manufatti lineari, al fine di consentire lo spostamento faunistico fra Core Areas individuate, quindi la conservazione della biodiversità.

Questi elementi di rinforzo della rete ecologica si configurano come servizi pubblici.

Art. 13 Aree per servizi tecnologici

Queste zone sono destinate ad immobili ed impianti tecnologici anche in gestione ad Enti o Società per l'erogazione di pubblici servizi: distribuzione acqua, energia elettrica, gas, metano, linee telefoniche, rete fognaria, impianti di depurazione, ecc.

In queste aree gli indici di edificabilità saranno quelli risultanti dalle specifiche esigenze funzionali di ciascun impianto nel rispetto delle caratteristiche ambientali e nella salvaguardia dei valori naturali.

L'attuazione degli interventi è subordinata all'approvazione di progetto planivolumetrico convenzionato qualora comporti utilizzazione di aree pubbliche.

Art. 13.1 Servizi di rete e PUGGS

Il Piano dei Servizi sarà integrato entro i termini stabiliti dalla L.R. 12/2005 per l'approvazione del P.G.T. con il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), come definito all'art. 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e redatto ai sensi del Regolamento Regionale n. 6 del 15 febbraio 2010 *Criteria guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi*

della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1 lett. A e d, art. 38 e art. 55, comma 18), secondo specifica procedura di approvazione di variante al Piano dei Servizi.

In ogni caso tutte le opere dovranno essere realizzate con le modalità progettuali/costruttive contenute nel "Manuale per la posa razionale delle reti tecnologiche nel sottosuolo urbano" pubblicato nel BURL n. 45, edizione speciale del 9.11.2007.

Il programma degli interventi relativi al risanamento delle perdite, di rifacimento della rete acquedottistica, di prospezione ed esplorazione di nuove risorse idriche e di sistemazione e di costruzione delle opere di captazione delle acque sotterranee al fine di soddisfare il fabbisogno idrico aggiuntivo indotto dall'incremento della popolazione residente e fluttuante.

Per gli altri servizi di rete sarà cura dei gestori, in accordo con l'A.C., produrre un programma di sviluppo ed integrazione dei servizi di rete al fine della loro manutenzione, cura ed implementazione opportuna., con particolare riferimento al fabbisogno indotto dall'attuazione degli interventi residenziali e produttivi previsti dal PGT.

Art. 13.2 Definizione degli agglomerati ex D.Lgs. 152/99 e disciplina degli scarichi

Il Piano dei Servizi mediante la tavola PdS02a anche con riferimento agli elaborati redatti per l'ATO della Provincia di Varese, identifica e definisce gli agglomerati e gli insediamenti isolati ai sensi del D.Lgs. 152/99.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2°, della L.R. 12/2005 il Permesso di Costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del comune, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 124 comma 1, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 3, "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" e n. 4, "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" entrambi del 24 marzo 2006:

- in tutte le aree urbanizzate (edificate e di nuova edificazione) devono essere presenti o previste adeguate opere di fognatura e collegamento, e tutti i fabbricati devono essere ad essi regolarmente allacciati.

E' auspicabile la realizzazione la creazione di reti separate (acque meteoriche e acque nere) che consentano il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi, quali:

- avere una rete di sole acque nere, senza possibili tracimazioni attivabili attraverso gli scarichi di piena con conseguenze negative anche di ordine igienico-sanitario;
- non gravare sui sistemi di depurazione;

Gli scarichi devono essere recapitati nei sistemi di collettamento e depurazione realizzati o previsti secondo il Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.).

Nel caso di insediamenti isolati, in zone non servite da pubblica fognatura, come definiti dalla tavola PdS02a gli scarichi dovranno essere regolarmente autorizzati dall'autorità competente (Provincia di Varese).

Al servizio degli eventuali sfioratori di piena, sono previste, "aree per attrezzature di livello Comunale" per la realizzazione di vasche di accumulo così come previsto agli art. 15, 16 e 17 del R.R. n. 3 del 28 marzo 2006.

In sede di formazione del PGT, anche quale criterio di scelta, sono state opportunamente valutate lo stato e l'idoneità della rete fognaria.

Il comune di Brenta partecipa in Consorzio con gli altri comuni e con gli enti interessati all'implementazione dei sistemi di collettamento e depurazione al fine di far fronte ai nuovi carichi inquinanti (idraulici e organici) derivanti dalle previsioni di PGT.

Art. 14 Fasce di rispetto cimiteriali, stradali, fluviali, elettrodotti

Sono fasce di rispetto quelle che hanno lo scopo di proteggere le infrastrutture esistenti o previste dal PGT quali: strade, ferrovie, elettrodotti, cimiteri, serbatoi, sorgenti: in tali fasce l'edificazione è limitata, o addirittura preclusa, da specifiche normative di legge che ne condizionano, per motivi diversi, gli interventi edificatori; le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini della edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse. All'interno delle fasce di rispetto, se non diversamente precisato, sono consentiti interventi agricoli non comportanti la realizzazione di manufatti fuori terra ad eccezione delle serre, la realizzazione di parcheggi, di strade, di parchi naturali od attrezzati.

Art. 14.1. Fasce di rispetto cimiteriale

Le aree di rispetto cimiteriale sono destinate esclusivamente a cimiteri e relative aree di tutela, vigendo le limitazioni stabilite dall'art. 338 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934 n° 1265, e successive integrazioni, nonché applicandosi le disposizioni dei successivi commi.

È vietata la costruzione di nuovi edifici.

Sono eccezionalmente ammesse, dietro autorizzazione del Sindaco, piccole costruzioni per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti. Dette autorizzazioni saranno comunque a titolo precario.

Sono comunque ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

È ammessa l'attrezzatura delle aree a verde pubblico e parcheggio.

La fascia di rispetto cimiteriale, per le quali valgono i disposti del D.P.R. 285/90 e s.m.i. e dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" e s.m.i., è stata determinata in m 50 come desumibile dalla Carta delle previsioni di Piano.

Art. 14.2. Fasce di rispetto stradale

Interessano le aree destinate alla protezione delle strade al di fuori del Centro Abitato di cui all'art. 4 del Nuovo Codice della Strada, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Le fasce di rispetto stradale sono destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, alla realizzazione di barriere antirumore; sono ammessi: attrezzature stradali, distributori di carburante e pensiline per la fermata dei mezzi pubblici.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

Per la determinazione della fascia di rispetto stradale valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. 30.04.92 n. 285 Codice della Strada e del D.P.R. 16.12.92 n. 495 Regolamento di Attuazione.

Per la classificazione delle strade vedasi le Tavole DdP011.

In particolare, fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del suddetto codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a. 60 m per le strade di tipo A;
- b. 40 m per le strade di tipo B;
- c. 30 m per le strade di tipo C;
- d. 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
- e. 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del suddetto codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a. 30 m per le strade di tipo A;
- b. 20 m per le strade di tipo B;
- c. 10 m per le strade di tipo C.

Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a. 5 m per le strade di tipo A, B;
- b. 3 m per le strade di tipo C, F.

Per le strade di tipo F, le distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza, sono quelle richiamate nella disciplina degli ambiti.

In corrispondenza di intersezioni stradali a raso alla fascia di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti la fascia di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio della profondità della fascia, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

In tali fasce per gli edifici esistenti sono ammesse le opere di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 27 della L.R. 12/2005.

Nelle aree di rispetto stradale relative alla nuova tangenziale sono ammessi esclusivamente impianti interrati per i pubblici servizi e le opere di sistemazione a verde con alberature.

In caso di demolizione di fabbricati interni alla fascia di rispetto stradale, l'area di risulta non potrà essere riedificata.

È ammessa la demolizione di edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradale e la ricostruzione nella stessa proprietà al di fuori della fascia stessa, anche a prescindere dalla Sf con un incremento volumetrico del 15% rispetto all'esistente.

Qualora tali aree siano classificate come edificabili, la relativa volumetria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree edificabili adiacenti.

L'indicazione grafica della fascia di rispetto stradale, nel caso di previsione di nuovi assi stradali, vincola le superfici adiacenti fino all'approvazione del progetto esecutivo della strada e dei relativi snodi; dopo che il vincolo, ferme restando le caratteristiche geometriche dello stesso, viene a sposare il tracciato definitivo dell'intervento viabilistico.

Art. 14.3. Fasce di rispetto fluviale

Si rimanda all'art. 40.1 di cui al *Capo VII Norme geologiche di piano* contenuto nell'elaborato PdR NT del Piano delle Regole.

Art. 14.4. Fasce di rispetto degli elettrodotti

Nel caso di richiesta di edificazione in prossimità di elettrodotti la fascia di rispetto dovrà essere calcolata con la metodologia definita dal D.M. 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008 n. 156, S.O.) "Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 08/07/03, ha lo scopo di fornire la procedura da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree e interrato e delle cabine, esistenti e in progetto.

Si definiscono quindi:

- Distanza di Prima Approssimazione (DPA): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione dal suolo disti dalla proiezione della linea più della DPA si trovi all'esterno della fascia di rispetto. Per le cabine di trasformazione è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisca i requisiti di cui sopra;
- Fascia di rispetto: spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità.

La cartografia dei vincoli riporta la sola fascia della DPA cui fare riferimento per il calcolo della fascia di rispetto relativa.

Nella progettazione di nuove aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere che si trovano in prossimità di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione si deve tener presente il rispetto dell'obiettivo di qualità definito nel D.P.C.M. 08/07/2003, ovvero che nelle fasce di rispetto calcolate secondo il D.M. 29/05/2008, non deve essere prevista alcuna destinazione d'uso che comporti una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere.

In particolare, all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

Nelle fasce di rispetto potranno essere localizzati eventuali diversi spazi, ad esempio destinati al parcheggio delle autovetture, ma dovranno obbligatoriamente essere messe in campo misure preventive per il rischio alla salute umana quali adeguata sorveglianza e opportuna cartellonistica di informazione.

Dovranno in ogni caso essere recepiti i pareri autorizzativi di legge.

La realizzazione delle linee elettriche e relativi sostegni è esclusa dalla disciplina urbanistica e pertanto non rientra nelle opere soggette a Permesso di costruire di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modificazioni.

Le installazioni degli impianti dovranno in ogni caso essere conformi al regolamento e linee guida per la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento di impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisivi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 13.09.2006.

Art. 15 Individuazione di impianti radiobase

Gli impianti fissi radiobase che emettono campi elettromagnetici, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, possono essere installati preferenzialmente su aree pubbliche e nel rispetto delle esigenze di copertura, mediante la stipula di una convenzione con l'ente proprietario dell'area che preveda le opportune opere di mitigazione ambientale ed un piano di verifica periodica delle emissioni.

In ogni caso gli impianti di telecomunicazione sono vietati:

- a) nei tessuti consolidati a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro dei tessuti consolidati;
- b) in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche religiose e sportive;
- c) su edifici scolastici, socio-sanitari, classificati di interesse storico-architettonico e monumentale, o di pregio storico, culturale e testimoniale.

Le installazioni degli impianti dovranno in ogni caso essere conformi al regolamento e linee guida per la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento di impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisivi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 13.09.2006.

CAPO II CONTENUTI PAESAGGISTICI DEL PIANO DEI SERVIZI

Art. 16 Norme paesistiche generali

Il Piano dei Servizi contribuisce all'attuazione della strategia paesaggistica definita dal Documento di Piano con particolare riferimento alla gestione delle aree pubbliche o degli spazi di aggregazione "urbana", per le quali risulta necessaria un'attenzione particolare per tutti gli interventi di mano pubblica.

Il Piano dei Servizi recepisce integralmente i contenuti paesaggistici del Documento di Piano con particolare riferimento alle tavole:

DdP05	Carta del paesaggio. Elementi geomorfologici e ambientali	1:12.000
DdP06	Carta del paesaggio. Vincoli paesistici	1:5.000
DdP07	Carta del paesaggio. Sensibilità paesistica dei luoghi	1:5.000

ed in particolare le classi di sensibilità paesistica del territorio comunale, i coni visuali, le emergenze paesistiche, come individuate dalla tavola DdP07.

Le seguenti norme dettano gli indirizzi cui riferirsi per la progettazione e la manutenzione degli spazi pubblici e di rilevanza pubblica.

In tutto il territorio comunale nella realizzazione e sistemazione dei giardini e delle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate:

- le principali caratteristiche morfologiche del terreno;
- le piante d'alto fusto presenti, salvo se deperienti o pericolanti o ritenuti non coerenti con le caratteristiche originarie del giardino storico;

inoltre:

- i nuovi impianti di giardino e la modificazione degli esistenti sono da realizzarsi con essenze preferibilmente autoctone;
- i piazzali, i viali, le piste d'accesso devono essere realizzate con materiali filtranti;
- L'eventuale apposizione di pannelli solari dovrà avvenire in modo da non arrecare impatto paesistico rilevante, su parere dell'ente gestore;
- è da evitarsi per quanto possibile il posizionamento di segnaletica su paline singole e in maniera non coordinata.

In tutte le aree ad elevata sensibilità paesistica come individuata dalla tavola DdP07, è vietata l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo; è ammessa la segnaletica pubblica nonché quella viaria, turistica e indicante edifici, servizi pubblici o aziende agricole.

L'Amministrazione Comunale potrà approvare un regolamento che disciplini le caratteristiche tecniche cui attenersi nella realizzazione della nuova cartellonistica consentita di natura turistica o diretta all'indicazione di servizi pubblici, edifici o aziende agricole.

Art. 16.1 Coni visuali

In linea di principio non è consentito alterare o modificare permanentemente i profili urbani e i paesaggi agrari ricompresi nei coni visuali di cui alla tavola DdP07. Pertanto negli interventi sui

fabbricati, pubblici o privati, e per le aree non edificate, interessati da tali con visuali, nelle aree ad elevata sensibilità paesistica, è obbligatorio il rispetto degli allineamenti sia per i fabbricati che per le piantumazioni ed in generale per ogni manufatto costituente ingombro visuale.

Per gli ambiti più prossimi ricompresi nei con visuali si dovrà tendere al recupero e all'integrazione degli elementi costitutivi del paesaggio mediante la conservazione, anche materica, degli apparati murari e geomorfologici e la loro integrazione opportuna con materiali idonei e originali.

Art. 16.2 Aree non urbanizzate

Per le aree esterne al tessuto urbano consolidato ma anche per gli ambiti a verde costituenti pertinenze urbane quale "verde di corona", tutti gli interventi di trasformazione dovranno rispettare le seguenti misure di tutela paesistico-ambientale:

- mantenimento e conservazione di tutte le tracce fisiche e storiche del paesaggio agrario (percorsi, tracciati, ciglioni e terrazzamenti, trama dei campi e delle acque);
- mantenimento e conservazione delle trame vegetazionali e arboree esistenti;
- mantenimento delle principali visuali, dei punti panoramici e dei con visuali, puntuali o continui, che risultano essenziali per la percezione dei luoghi e dei percorsi;
- in linea di massima non sono consentiti lavori e interventi di rimodellamento dei terreni e della trama delle acque, ad eccezione di quelli definiti e progettati da strumenti attuativi approvati dall'Amministrazione comunale per finalità pubbliche;
- non è consentita l'alterazione dei tracciati della viabilità agraria esistente, se non in esecuzione di progetti approvati dall'Amministrazione comunale per finalità pubbliche;
- non è consentito alterare gli elementi orografici e morfologici del terreno ed effettuare sbancamenti o spianamenti;

Nel territorio comunale non urbanizzato le recinzioni sono ammesse esclusivamente per le aree di pertinenza delle abitazioni e delle strutture aziendali, nonché per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di vivai, di colture pregiate o di particolare valore, nei quali casi sono da eliminarsi una volta cessato l'utilizzo; non potranno comunque essere realizzate recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in cls e simili, anche ad elementi discontinui, fatta salva la realizzazione di muretti a secco.

In tutte le aree ad elevata sensibilità paesistica come individuate dalla tavola DdP07, qualora come recinzione o a integrazione della stessa vengano utilizzate siepi o schermi vegetali, questi dovranno essere realizzati preferibilmente mediante l'impiego delle specie:

- *Carpinus betulus* (carpino bianco)
- *Corylus avellana* (nocciolo)
- *Crataegus monogyna* (biancospino)
- *Evonymus europaeus* (cappello da prete)
- *Fagus sylvatica* (faggio)
- *Ilex aquifolium* (agrifoglio)
- *Prunus spinosa* (prugnolo)
- *Laurus nobilis* (alloro)
- *Ligustrum* (ligustro)
- *Taxus baccata* (tasso)

Le recinzioni esistenti, realizzate con muri a secco, dovranno essere mantenute anche nel loro andamento planimetrico; è fatto divieto installare lungo le recinzioni teli ombreggianti o reti in materiale plastico o sintetico.

Art. 16.3 Gestione degli spazi pubblici urbani

In generale, per tutti gli interventi avente per oggetto gli spazi pubblici ed in particolare per quelli ricadenti nelle classi di sensibilità paesistica più elevata come identificati nella tavola DdP07, si dovranno prevedere misure tese alla conservazione degli elementi identitari dei luoghi.

Per quanto riguarda gli spazi pubblici urbani la conservazione dovrà essere orientata a:

- a) quinte urbane quali insieme unitario di muri e facciate di edifici o porzioni di particolare rilevanza percettiva; in particolare si evidenziano quelle quinte urbane che sono giudicate di interesse paesistico per quanto riguarda forme e dimensioni delle aperture esterne e rapporti compositivi di facciata tra parti piene e parti vuote.
- b) ambiti urbani quali insieme di spazi non edificati delimitati da facciate o porzioni di esse, murature, elementi lineari anche a verde, superfici di calpestio, di particolare rilevanza paesistica e percettiva;
- c) elementi puntuali e lineari di particolare rilevanza paesistica e percettiva nella percezione degli spazi urbani;

Anche se non specificatamente individuati nella tavola DdP07 sono sottoposti a conservazione tutte le porzioni di edificato o i manufatti architettonici che figurano nella iconografia storica anche minore o che hanno assunto particolare importanza nella conservazione della memoria delle antiche tradizioni, come testimoniato da memorie bibliografiche, evidenziati nel corso dell'istruttoria delle pratiche dell'Amministrazione comunale.

Art. 16.4 Allestimento dell'arredo urbano

Per gli interventi avente per oggetto l'arredo urbano, si dovranno prevedere misure tese alla conservazione dei caratteri identitari dei luoghi avendo cura di progettare l'architettura degli spazi aperti evitando per quanto possibile scimmiettamenti linguistici ed emulazioni del passato.

Gli elementi di arredo urbano quali panchine, cestini per rifiuti, dissuasori, ecc. dovranno riproporre i materiali tradizionali; laddove non più esistenti sono ammessi nuovi manufatti di carattere moderno purché di disegno lineare, rigoroso e minimalista, avendo cura di evitare anche in questo caso disegni pseudo-antichi e le imitazioni stilistiche.

Sono da preferire i materiali tradizionali quali pietra e legno.

Gli stessi materiali dovranno presentarsi per quanto possibile con lavorazioni tradizionali, evitando la finitura lucida e, per la pietra, gli spigoli vivi.

E' ammessa, previa opportuna valutazione e verifica di inserimento, l'impiego di materiali diversi quali vetro, metallo, ecc.

Sono in ogni caso da escludersi le materie plastiche colorate, i materiali che imitano nel disegno e nel colore altri materiali ovvero i colori fluorescenti e l'acciaio inox.

Dovrà essere posta particolare attenzione alle linee di alimentazione, che dovranno per quanto possibile essere mimetizzate privilegiando in ogni caso le linee interrato e non quelle aeree o poste in evidenza sulle facciate degli edifici.

Analoghe attenzioni dovranno essere impiegate per il posizionamento dei contatori.

Nuove linee di alimentazione di energia elettrica, telefoniche ed in generale le reti impiantistiche dovranno essere realizzate interrato.

Art. 16.5 Cromie

Tutti gli interventi sulle cromie urbane, operanti porzioni di edifici o altri manufatti prospettanti gli spazi pubblici o fruibili percettivamente da essi, sono orientati al raggiungimento delle seguenti prestazioni:

- recuperare il volto del borgo e degli edifici rurali sparsi attraverso una colorazione dell'ambiente ove degradato ed incupito, evitando un malinteso "senso della mimesi" spesso ritenuto la soluzione più idonea a salvaguardare l'ambiente.
- rivalutare quegli effetti policromi determinati da una corretta distribuzione anche di poche tinte, attraverso l'articolazione cromatica degli elementi di dettaglio, la valorizzazione degli elementi architettonici e di quelli compositivi della facciata.
- favorire l'equilibrio cromatico di tutto il contesto, pur individuando le diverse unità e la lettura dei singoli fronti, valorizzando il ritmo generale ed evitando ogni appiattimento cromatico che possa generare prospettive indistinte.
- guidare ad un corretto uso del colore, in relazione alla luce e alla percezione materica.

A tal fine dovranno essere indagati i valori originari del colore, attraverso valutazioni indirette dalle analisi dei documenti o valutazioni dirette relative alle preesistenze. Quindi si opterà la scelta più opportuna in relazione allo studio del luogo e all'analisi materica dell'edificio.

Nelle zone ad elevata sensibilità paesistica non è in ogni caso ammesso l'uso di materiali del tipo "plastico continuo".

Nelle medesime zone per le tinteggiature degli edifici non è ammesso il colore bianco o dei colori aventi come componente diretto il giallo; il colore giallo, come componente diretto della tinteggiatura delle facciate, è ammesso solo qualora risulti da specifica documentazione come tipico dell'edificio originario.